

Cron. 5620/2023
Sent. 131/2023

N. R.G. 192-1/2023



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
QUARTA SEZIONE CIVILE

Il Giudice delegato dott. Paola Cesaroni
nella procedura di concordato minore promossa da ORONZO FIORE e TARULLI CARMELA, con
l'avv. CRISTINA SURICO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Rilevato che:

- in data 19.6.2023 gli istanti hanno presentato proposta di concordato minore ex art. 74 e ss. C.C.I.A.A., prevedendo la messa a disposizione della Procedura della complessiva somma di € 89.866,47 da parte del sig. Fiore Oronzo e delle due figlie dei ricorrenti, Fiore Emiliana e Fiore Arianna, in qualità di terze assuntrici;

- inclusa la prededuzione, la somma messa a disposizione dei creditori ammonta ad € 98.889,57 (in luogo della minor somma erroneamente riportata, non corrispondente alla somma delle rate specificamente indicate), da versare in n.151 rate mensili da € 650,00 a partire dal mese successivo all'emissione della sentenza di omologa e un'ultima rata a saldo di € 739,57, con liquidazione del credito dell'OCC al termine della esecuzione del piano;

- le somme saranno versate dal ricorrente Fiore Oronzo e dalle due figlie Fiore Emiliana e Fiore Arianna sul conto corrente della Procedura con cadenza mensile e derivano dalla pensione di invalidità del ricorrente e dalle retribuzioni delle assuntrici, detratte le spese necessarie per il mantenimento;

- in forza dell'apporto di risorse esterne si prevede (i) il soddisfacimento integrale dei crediti in prededuzione, del credito ipotecario, delle spese di giustizia, del privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.c., del privilegio generale grado 1° ex art.2753 c.c.; (ii) il soddisfacimento parziale, al 50,00%, del privilegio generale di grado 8° ex art. 2753 c.c., al 40% del privilegio generale grado 18° ex art. 2752 c.c., al 30% del privilegio generale di grado 19° ex art.2752 c.c. al 20% del privilegio generale grado 20° ex art.2752 c.c., al 15% dei chirografari originari e di quelli declassati per incapacienza;

osservato che l'o.c.c. ha attestato che, ai creditori muniti di privilegio, pegno e ipoteca soddisfatti non integralmente, è assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della



collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione (art. 75, secondo comma, C.C.I.I.);

considerato che l'o.c.c. ha altresì attestato la convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria, in ragione e della percentuale di soddisfazione prevista nel piano e dei tempi di soddisfazione (art. 76, secondo comma, lett. d) C.C.I.I.);

rilevato che il giudice con decreto del 20.6.2023, verificata l'ammissibilità della domanda, ha dichiarato aperta la procedura, ordinando la comunicazione del piano e del decreto, a cura dell'o.c.c., a tutti i creditori della proposta e del decreto e disponendo gli adempimenti di cui all'art. 78, secondo comma, C.C.I.I.;

rilevato che con relazione depositata in data 25.7.2023 l'o.c.c. ha dato atto di aver comunicato a tutti i creditori sia la proposta di concordato minore, munita della relazione particolareggiata, sia il decreto di apertura della procedura di concordato minore;

- che la maggioranza prevista ex art. 79, comma 1, D. Lgs.14/2019, risulta essere stata raggiunta essendo formatasi:

- voti espressamente favorevoli pari al 29,39%, compreso il voto di Agenzia Entrate;

- voti per silenzio assenso pari al 57,84%;

- voti contrari pari al 12,77%;

- che in ragione del disposto di cui all'art. 79, terzo comma, C.C.I.I. in mancanza di comunicazione all'o.c.c. nel termine assegnato s'intende che i creditori abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro trasmessa;

ritenuta l'ammissibilità giuridica del piano, prevedendo la proposta l'apporto di risorse esterne che aumentano in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori (art. 74, secondo comma, C.C.I.I.);

osservato che non ricorrono le condizioni ostative di cui all'art. 77 C.C.I.I.;

rilevato che l'istante versa in una situazione di sovraindebitamento, tale da rilevarsi incapace di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte, come emerge dalla relazione dell'o.c.c.;

rilevato, altresì, che l'origine dell'indebitamento deriva prevalentemente dalla sopravvenuta incapacità lavorativa del ricorrente a causa della patologia invalidante certificata a suo carico;

ritenuto che le specifiche modalità indicate dal proponente per superare la crisi siano funzionali al raggiungimento degli obiettivi prefissati dal piano, sicché lo stesso può ritenersi fattibile pure economicamente;

osservato che non è stata formalizzata alcuna opposizione;

rilevato che, a seguito del voto contrario espresso dal creditore ipotecario, i ricorrenti hanno modificato la proposta dichiarando la propria disponibilità a versare l'ulteriore somma di € 481,99 in favore di Penelope SPV s.r.l.;

ritenuto, quindi, che per le ragioni esposte, la proposta di concordato minore va omologata;

p.q.m.

visto l'art. 80 C.C.I.I.

omologa il concordato minore proposto da ORONZO FIORE e TARULLI CARMELA;



dispone che il debitore effettui i pagamenti ai creditori nella misura e secondo le modalità indicate nella proposta di concordato minore e nel presente provvedimento;

dispone che l'o.c.c. vigili stabilmente sull'esatto adempimento del concordato minore, comunicando al giudice designato eventuali irregolarità;

dispone che la sentenza di omologazione, unitamente alla proposta di concordato minore, sia comunicata ai creditori e pubblicata a cura dell'o.c.c. sul sito internet del Tribunale di Bari;

conferma che, sino al momento in cui la sentenza di omologazione diventa definitiva, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

prescrive che lo svincolo delle somme va richiesto al giudice, così come la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, della trascrizione dei pignoramenti, dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo, ivi compresa la trascrizione del decreto di apertura del concordato minore, effettuata ai sensi dell'articolo 78, comma 2, lettera b), C.C.I.I.;

dispone che terminata l'esecuzione l'o.c.c. presenti al giudice una relazione finale;

ribadisce che, eseguito integralmente e correttamente il piano, l'o.c.c. dovrà richiedere al giudice la liquidazione del compenso (art. 81, comma quarto, C.C.I.I.);

dichiara chiusa la procedura.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito anche all'Ufficio del Registro delle Imprese, al P.M. in sede nonché per gli adempimenti di competenza.

Bari, 23/08/2023

Il Giudice delegato

Dr.ssa Paola Cesaroni

TRIBUNALE DI BARI
Depositato in cancelleria
Bari, 23/08/2023

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Antonella Gaia Lisco

